

Publicato il 23/09/2021

**N. 00605/2021 REG.PROV.CAU.**  
**N. 01367/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1367 del 2021, proposto da

Società Cooperativa Isola Pesca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele La Malfa Ribolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

***nei confronti***

Pa.Pe.Mar. S.r.l., non costituito in giudizio;

*per l'annullamento,  
previa sospensione dell'efficacia:*

- della graduatoria provvisoria di cui al d.d.g. 112/Pesca del 17 maggio 2021 per la sezione microimpresa e dell'allegato elenco delle istanze non ammissibili, nella parte in cui pregiudicano l'ammissione dell'istanza di contributo della ricorrente;
- della graduatoria definitiva di cui al d.d.g. 234/Pesca del 28 giugno 2021 per la sezione microimpresa e dell'allegato elenco delle istanze non ammissibili, nella parte in cui pregiudicano l'ammissione dell'istanza di contributo della ricorrente;
- della nota prot. 6594 del 6 maggio 2021 che trasmette la check list di ricevibilità e ammissibilità e gli elenchi delle istanze ammissibili e non ammissibili, nella parte in cui pregiudica l'ammissione dell'istanza di contributo della ricorrente;
- della nota prot. 9131 del 23 giugno 2021, nella parte in cui conferma la conclusione di inammissibilità dell'istanza della ricorrente;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea e di Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2021 il dott. Bartolo Salone e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;

Premesso che, con ricorso depositato in data 22.07.2021 e contestuale istanza cautelare, la parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia e nella parte in cui pregiudicano l'ammissione dell'istanza di contributo della ricorrente:

- la graduatoria provvisoria di cui al d.d.g. 112/Pesca del 17 maggio 2021 per la sezione microimpresa e dell'allegato elenco delle istanze non ammissibili;
- la graduatoria definitiva di cui al d.d.g. 234/Pesca del 28 giugno 2021 per la sezione microimpresa e dell'allegato elenco delle istanze non ammissibili;
- la nota prot. 6594 del 6 maggio 2021 che trasmette la check list di ricevibilità e ammissibilità e gli elenchi delle istanze ammissibili e non ammissibili;
- la nota prot. 9131 del 23 giugno 2021, nella parte in cui conferma la conclusione di inammissibilità dell'istanza della ricorrente;

Premesso che l'Assessorato regionale resistente si è costituito in giudizio con atto di pura forma senza produrre documentazione;

Considerato che il ricorso è stato notificato nei confronti

dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana e della sola ditta controinteressata Pa.pe.mar. s.r.l.;

Ritenuto che:

- si rende necessario integrare il contraddittorio con tutti i soggetti le cui domande di aiuto sono inserite negli elenchi regionali definitivi delle istanze ammissibili micro-impresa e piccola/media impresa, di cui all'Allegato A e all'Allegato B del d.d.g. 234/Pesca del 28 giugno 2021;
- tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati da evocare in giudizio, va autorizzata la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso nelle forme di cui al combinato disposto degli articoli 49, co. 3, e 52, co. 2, cod. proc. amm. e 151 cod. proc. civ., mediante pubblicazione, per la durata di trenta giorni, sul sito web del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso introduttivo; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)) su cui potere reperire ogni altra informazione utile;
- deve essere assegnato per l'espletamento del predetto incombenza il termine di giorni 15 (quindici), decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto:

- di assegnare un termine perentorio, per il deposito della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti, pari a dieci giorni decorrenti dalla pubblicazione;

- al fine di comprovare la regolare osservanza del tempo di pubblicazione ut supra indicato, deve onerarsi parte ricorrente di depositare attestazione comprovante l'avvenuta pubblicazione per la durata di giorni trenta, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine;

- di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, co. 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Ritenuto, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 27, co. 2, cod. proc. amm., quando il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, nelle more può pronunciare provvedimenti cautelari interinali;

- le censure dedotte con il primo motivo presentano profili di *fumus boni iuris*;

- come si evince dagli elenchi definitivi in atti, in ragione dei progetti finanziati, non residuano risorse da cui potere attingere nel caso di eventuale accoglimento della domanda del ricorrente;

- va conseguentemente disposto, in via interinale, l'accantonamento delle somme destinabili al finanziamento in favore della ricorrente, ordinando al resistente Assessorato di provvedere in tal senso;

Ritenuto, pertanto, che:

- va disposta l'integrazione del contraddittorio, con contestuale autorizzazione alla notifica per pubblici proclami nelle forme sopra indicate;

- va disposta la misura cautelare interinale secondo quanto sopra

precisato;

- va fissata la data della camera di consiglio per il definitivo esame dell'istanza cautelare;
- la regolazione delle spese della presente fase di giudizio è rinviata alla definizione della stessa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza):

- a) ordina l'integrazione del contraddittorio e autorizza la notifica per pubblici proclami secondo le modalità specificate in motivazione;
- b) accoglie l'istanza cautelare in via interinale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- c) fissa, per il definitivo esame dell'istanza cautelare, la camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2021, ore di rito;
- d) spese della fase cautelare alla definizione della stessa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2021, con l'intervento dei magistrati:

Roberto Valenti, Presidente FF

Maria Cappellano, Consigliere

Bartolo Salone, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Bartolo Salone**

**IL PRESIDENTE**  
**Roberto Valenti**

## IL SEGRETARIO